
CONVENZIONE EX ARTICOLO 30
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267
PER L'ESERCIZIO DI UN CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
A QUELLO ESERCITATO SUI SERVIZI ESSENZIALI

TRA
I COMUNI SOCI DI
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.

Stipulata in Fossalta di Portogruaro (VE), 18 gennaio 2018 (di seguito, la “**Convenzione**”)

tra

- 1) Comune di San Michele al Tagliamento (Ve) , in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 103 del 08/08/2017;
- 2) Comune di Portogruaro (Ve), in persona dell’assessore Angelo Morsanuto delegato dal Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 62 del 26/09/2017;
- 3) Comune di San Stino di Livenza (Ve), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 39 del 27/07/2017;
- 4) Comune di Concordia Sagittaria (Ve), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 49 del 31/07/2017;
- 5) Comune di Azzano Decimo (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 38 del 20/07/2017];
- 6) Comune di Fossalta di Portogruaro (Ve), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 41 del 31/07/2017;
- 7) Comune di Pasiano di Pordenone (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 32 del 31/07/2017;
- 8) Comune di Annone Veneto (Ve), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 27 del 27/07/2017;
- 9) Comune di Pramaggiore (Ve), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 24 del 31/07/2017;
- 10) Comune di Chions (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 29 del 31/07/2017;
- 11) Comune di Cinto Caomaggiore (Ve), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 46 del 31/07/2017;
- 12) Comune di Meduna di Livenza (Tv), in persona del vice sindaco Ilario Moschetta delegato dal Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 19 del 31/07/2017;
- 13) Comune di Pravisdomini (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 30] del 31/07/2017;
- 14) Comune di Gruaro (Ve), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 23 del 29/07/2017;
- 15) Comune di Sesto al Reghena (Pn), in persona dell’assessore Giuseppe Vit delegato dal Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 26] del 25/07/2017;

- 16) Comune di Teglio Veneto (Ve), in persona del Vice Sindaco Maurizio Versolato delegato dal sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 41 del 04/09/2017;
- 17) Comune di Cordovado (Pn), in persona dell'assessore Walter Marzin delegato dal Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 30 del 31/07/2017;
- 18) Comune di San Vito al Tagliamento (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 39 del 27/07/2017;
- 19) Comune di Caorle (Ve), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 53 del 25/07/2017;
- 20) Comune di Fiume Veneto (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●]; n. 54 del 30/08/2019;
- 21) Comune di Zoppola (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 37 del 27/07/2017;
- 22) Comune di San Giorgio della Richinvelda (Pn), in persona del Vice sindaco Giulia Volpatti delegata dal Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n.27 del 26/07/2017;
- 23) Comune di Valvasone Arzene (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 29 del 31/07/2017;
- 24) Comune di San Martino al Tagliamento (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 26 del 31/07/2017;
- 25) Comune di Casarsa della Delizia (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 45 del 31/07/2017;
- 26) Comune di Porcia (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 74 del 27/07/2017;
- 27) Comune di Cordenons (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●]; n. 40 del 29/07/2019;
- 28) Comune di Fontanafredda (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●]; n. 54 del 30/08/2019;
- 29) Comune di Sacile (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 51 del 27/07/2017;
- 30) Comune di Brugnera (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 44 del 29/08/2017;
- 31) Comune di Prata di Pordenone (Pn), in persona dell'assessore Yuri Ros delegato dal Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 50 del

- 27/07/2017;
- 32) Comune di Maniago (Pn), in persona dell'assessore Lucio Sabatin delegato dal Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 39 del 13/09/2017;
- 33) Comune di San Quirino (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 35 del 31/07/2017;
- 34) Comune di Cavasso Nuovo (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●]; n. 43 del 12/11/2018;
- 35) Comune di Fanna (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 22 del 20/07/2017;
- 36) Comune di Frisanco (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 25 del 27/07/2017;
- 37) Comune di Tramonti di Sotto (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 35 del 15/09/2017;
- 38) Comune di Tramonti di Sopra (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 28 del 15/09/2017;
- 39) Comune di Vajont (Pn), in persona del vice sindaco Kevin Considine delegato dal Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 26] del 28/07/2017;
- 40) Comune di Meduno (Pn), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 18 del 26/07/2017;
- 41) Comune di Vivaro (Pn), in persona dell'assessore Alessandro Ferluga delegato dal Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. 24 del 27/07/2017;

di seguito definiti, congiuntamente, i “Comuni Soci” o “Comuni associati” o anche “Soci”, o anche “Enti locali” o “Enti locali associati”, ovvero singolarmente “Comune Socio” o “Socio” o anche “Ente locale socio” o “Ente locale associato”

premesso che

A. La Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale del “Lemene” ha affidato fino al 31 dicembre 2017 la gestione del servizio idrico integrato a **Livenza Tagliamento Acque S.p.A.** stipulando con essa una convenzione ai sensi dell'art. 151 ss. D.Lgs. 152/2006 che regola lo svolgimento dei servizi, impegnando il gestore a garantire adeguati *standard* qualitativi all'utente e mantenendo in capo alla C.A.T.O.I. “Lemene” il ruolo di vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio;

B. la **Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Friuli Occidentale"** ha affidato fino al 30 giugno 2039 la gestione del servizio idrico integrato a **Sistema Ambiente S.r.l.** stipulando con essa una convenzione ai sensi dell'art. 151 ss. D.Lgs. 152/2006 che regola lo svolgimento dei servizi, impegnando il gestore a garantire adeguati *standard* qualitativi all'utente e mantenendo in capo alla C.A.T.O. "Friuli Occidentale" il ruolo di vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio;

C. le società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e Sistema Ambiente S.r.l. sono interamente partecipate da Comuni ricadenti nell'Ambito Unico Territoriale Ottimale Regionale istituito ai sensi della art. 3 comma 2 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 15/04/2016 a seguito di sottoscrizione dell'Accordo tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia del 30/10/2017 che ha incluso in tale Ambito anche i comuni veneti già ricompresi nell'Ambito Interregionale "Lemene";

D. i Soci hanno convenuto circa il reciproco interesse all'aggregazione mediante un'operazione di fusione per incorporazione ("Fusione") finalizzata alla creazione di una Società a capitale interamente pubblico denominata Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") il cui Statuto è allegato alla presente Convenzione come parte integrante alla lettera "A", che possa costituire il soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato nelle aree territoriali precedentemente di competenza di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (LTA) e Sistema Ambiente S.r.l. (S.A.), come di seguito definite e individuate;

E. in attuazione del progetto di aggregazione societaria sopra descritto, in data 28/09/2017 i competenti organi sociali di LTA e Sistema Ambiente hanno deliberato la fusione per incorporazione di Sistema Ambiente in LTA e in data 06/12/2017 si è perfezionato l'atto di fusione;

F. la società incorporante subentra, a seguito della fusione, nei rapporti precedentemente facenti capo a Sistema Ambiente S.r.l. e quindi anche nell'affidamento in via diretta avuto da Sistema Ambiente dalla **Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Friuli Occidentale"**;

G. l'affidamento diretto alla Società del Servizio Idrico Integrato e di altri servizi pubblici locali negli ambiti territoriali in cui ricadono gli Enti locali soci presuppone che quest'ultimi esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

H. si rende necessario sottoscrivere tra gli Enti locali la presente convenzione, al fine di garantire a ciascuno di essi un controllo nei confronti della società analogo a quello esercitato sui propri servizi ex art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

I. che in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli enti locali indicati in Epigrafe nella parte in cui prescrive la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

J. che il sopra ricordato art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4 prevede che le convenzioni tra Enti locali possono stabilire anche la costituzione di uffici pubblici ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all' accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all' accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

K. che, pertanto, i Comuni Soci intendono garantirsi l'esercizio, nei confronti della Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche a mezzo di un'apposita assemblea di coordinamento intercomunale (“Assemblea di Coordinamento Intercomunale”), costituita dai rappresentanti legali di tutti gli Enti locali soci e aderenti alla convenzione;

L. la presente convenzione ha altresì lo scopo di conformare a principi unitari ed a criteri di omogeneità l'organizzazione e la gestione dei succitati servizi pubblici locali gestiti attualmente e in futuro dalla società;

M. la presente convenzione non incide e non pregiudica le funzioni e le competenze inderogabili che le disposizioni di legge statale o regionale vigenti conferiscono ai competenti Enti di governo d'Ambito eventualmente preposti dalle singole discipline di settore allo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali affidati alla Società, nonché alla predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società deve realizzare;

N. i Soci danno atto che la società LTA, a seguito di emissione, nel luglio 2014, di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), risulta essere società quotata secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del decreto citato; conseguentemente anche la società risultante dalla Fusione deve allo stesso modo considerarsi società quotata ai sensi del decreto citato. Il nuovo statuto della società risultante dalla Fusione è stato pertanto redatto tenendo conto degli obblighi specifici previsti dalla normativa di riferimento per le società considerate quotate ai sensi della definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 175/2016 e degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore (regolamento del segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana).

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, definizioni e gli allegati alla presente convenzione (“Convenzione”) formano parte integrante di essa.

Articolo 2 – Oggetto

1. I comuni soci costituiscono tra loro l’Assemblea di Coordinamento Intercomunale quale sede e strumento per l’esercizio del controllo analogo sulla Società in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento diretto in house di servizi pubblici locali.
2. I Comuni Soci intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l’esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo congiunto sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.
3. Il controllo analogo sulla Società da parte dei Comuni soci viene esercitato: a) a livello istituzionale attraverso le prerogative spettanti ai soci nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società tramite la partecipazione mediata, degli Enti locali soci negli organi direttivi e di controllo della Società e attraverso il diritto di accesso agli atti societari in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste dallo Statuto; b) direttamente sul proprio territorio da parte di ciascun Ente locale socio, il quale vigila, in coordinamento e congiuntamente all’Ente di governo d’Ambito del Servizio Idrico integrato, sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio; c) congiuntamente attraverso l’Assemblea di Coordinamento Intercomunale costituita da tutti gli Enti locali soci.

Articolo 3 – Definizioni

- **Comuni ex - LTA:** l’insieme dei Comuni già soci di LTA S.p.A.;
- **Comuni ex – S.A.:** l’insieme dei Comuni già soci di Sistema Ambiente S.r.l.;

Articolo 4 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. I Comuni Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, coincidente con la durata della Società, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. La Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Comuni Soci dalla data di efficacia della fusione citata alla lettera D. delle Premesse.
2. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per

volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Comuni Soci sottoscrittori della Convenzione.

3. E' in facoltà dei Comuni associati deliberare lo scioglimento anticipato della Convenzione nel momento in cui la Società, per qualunque motivo, non risultasse più gestire nessun servizio pubblico locale nel territorio degli Enti locali soci di LTA S.p.A. con la formula contrattuale dell'affidamento *in house providing*.

Articolo 5 – Partecipazione pubblica totalitaria

1. I Comuni Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico in mano ad enti pubblici locali non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

Articolo 6 – Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.)

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale rappresenta una delle modalità con la quale i Comuni Soci esercitano il controllo analogo congiunto sul funzionamento della Società. Per tale motivo il suo funzionamento tiene conto della rappresentanza del singolo Comune Socio secondo un criterio che tenga conto della popolazione servita, del numero e del volume dei servizi erogati, nonché del numero di anni di adesione alla società. Il tutto al fine di ben rappresentare l'effettività del servizio svolto nel proprio territorio e non la quantità delle azioni della società possedute dal singolo Comune. Le quote di partecipazione sono riassunte nella tabella che costituisce l'Allegato B della presente Convenzione.
2. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale rappresenta altresì la sede nella quale si svolge la consultazione tra i comuni soci, relativa alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società e all'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta l'anno, il consiglio di amministrazione relazionerà alla stessa. Parimenti il collegio sindacale relazionerà sinteticamente all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 c.c. di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
3. Ciascun Comune Socio può farsi rappresentare in Assemblea di Coordinamento Intercomunale dal proprio rappresentante legale ovvero da un suo delegato. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea di Coordinamento Intercomunale più di due Comuni soci.
4. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale determina gli indirizzi direttivi, strategici ed operativi della Società, ed è tenuta ad esercitare i poteri e le funzioni di cui all'art. 32

dello Statuto della Società formulando e approvando i propri **A) pareri preventivi vincolanti**, ovvero **B) pareri preventivi obbligatori non vincolanti**.

A) pareri preventivi vincolanti.

L'A.C.I. esprime la preventiva autorizzazione, se del caso formulando appositi indirizzi e prescrizioni, su:

- i. approvazione del piano industriale annuale/pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico;
- ii. proroga o anticipato scioglimento della società e la nomina/revoca dei liquidatori; aumento o riduzione del capitale sociale;
- iii. trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
- iv. emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
- v. modifiche statutarie;
- vi. operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della società;
- vii. singoli mutui e singole altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla società oggetto di controllo analogo.

Nel caso in cui il parere vincolante dell'A.C.I. sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole; l'Assemblea dei soci di LTA è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dall'A.C.I.;

B) pareri preventivi obbligatori non vincolanti.

L'A.C.I. esprime il parere preventivo non vincolante, se del caso formulando appositi indirizzi ed osservazioni, su:

- i. approvazione del bilancio di esercizio della Società e distribuzione di utili;
- ii. numero degli amministratori e liste per la nomina dell'organo amministrativo sulla base di quanto previsto al successivo articolo 9 e determinazione dei relativi compensi; nomina del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi; revoca dell'organo

amministrativo;

Nel caso in cui il parere consultivo dell'A.C.I. sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea dei soci di LTA, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche proposte, approva l'atto con la maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.

5. L'A.C.I. esprime i propri pareri, di cui al precedente punto 4 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di esame e di emissione di parere.

Articolo 7 – Sede e Funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si riunisce presso la sede della Società ovvero presso la sede di uno dei Comuni Soci per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne facciano richiesta tanti Comuni Soci che rappresentino almeno il 20% delle quote di partecipazione nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.
2. In ogni caso, l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si deve riunire prima delle assemblee della Società che abbiano ad oggetto le delibere di cui al precedente articolo 6.
3. Il Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale viene eletto dall'Assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo quinto e sesto comma del presente articolo e resta in carica tre anni e, comunque, sino alla nomina del Presidente successivo ovvero sino alla data di scadenza del mandato. In caso di cessazione del mandato di Sindaco a qualsiasi motivo dovuto prima della scadenza dei tre anni, subentrerà nella carica di Presidente il sindaco neo eletto del Comune del Presidente uscente con il compito di convocare tempestivamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
4. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale viene convocata dal Presidente con avviso inviato ai Comuni Soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con lettera fatta pervenire ai Comuni Soci al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo PEC, posta elettronica o altri mezzi similari.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere

previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

I rappresentanti dei Comuni Soci devono partecipare all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del segretario che viene firmato dal Presidente e dal Segretario stesso ed inviato ai comuni soci mediante PEC.

5. Le sedute dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale saranno valide con i seguenti quorum costitutivi:
 - (i) in prima convocazione: con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione all'A.C.I.;
 - (ii) in seconda convocazione: con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione all'A.C.I..
6. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Comuni Soci che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione dei presenti all'A.C.I., salvi i casi in cui sia espressamente prevista una diversa maggioranza.
7. Ciascun Ente locale è tenuto a votare nelle assemblee di LTA S.p.A. uniformandosi alla volontà espressa dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.
8. I Comuni Soci restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento in relazione a quelle delibere dell'assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla Società.
9. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale stessa con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

Articolo 8 – Commissione territoriale

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale nomina al suo interno una Commissione territoriale di sei membri oltre al Presidente dell'A.C.I. che vi fa parte di diritto.
2. I membri vengono designati dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale assicurando adeguata rappresentanza ai comuni appartenenti alle aree già servite da LTA e da Sistema Ambiente. In particolare i comuni già aderenti ad LTA individueranno tre loro rappresentanti è così analogamente anche i comuni già aderenti a Sistema Ambiente.

3. I membri della Commissione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e restano comunque in carica sino alla nomina dei successivi membri e immediatamente sostituiti dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in caso di cessazione, anche anticipata, dall'incarico. In tal caso la designazione del sostituto avverrà secondo quanto previsto nel precedente comma.
4. La Commissione ha un ruolo informativo, nonché di collegamento tra i Comuni Associati e l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ed è incaricata di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.
5. La Commissione può chiedere alla Società la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti.
6. La Commissione riferisce alla Assemblea di Coordinamento Intercomunale le risultanze della propria attività.

Art. 9 - Nomina membri del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno due componenti.
2. Gli amministratori sono designati come segue:
 - (i) numero 3 (tre) membri, dei quali almeno uno appartenente a un genere diverso dagli altri due, sono indicati su proposta dei Comuni Soci ex LTA con una condivisione che rappresenti almeno i due terzi della quota di partecipazione all'A.C.I. dei comuni ex LTA;
 - (ii) numero (due) membri, rappresentativi di entrambi i generi, sono indicati su proposta dei Comuni ex S.A., uno in rappresentanza dei comuni con le maggiori quote di partecipazione all'A.C.I., ovvero Porcia, Cordenons, Fontanafredda, Sacile, Brugnera, Prata di Pordenone e Maniago; l'altro in rappresentanza dei comuni con minori quote di partecipazione all'A.C.I., ovvero San Quirino, Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Vajont, Meduno e Vivaro.
3. I Soci si impegnano a provvedere alla designazione dei membri da nominare almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri e a depositare presso la sede sociale, entro otto giorni prima della riunione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione, la lista con i cinque nominativi designati.

4. Nel caso in cui i Comuni Soci ex LTA non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 9.2 (i), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole:
 - a) possono presentare liste di candidati i Soci che congiuntamente, rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione all'A.C.I.;
 - b) ciascuna lista deve contenere il nominativo di tre membri, dei quali almeno uno appartenente a un genere diverso dagli altri due;
 - c) le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
 - d) ogni Comune associato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
 - e) ciascun Socio può votare per una sola lista;
 - f) unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di clausole di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
 - g) in esito alla votazione risulteranno designati, per i Comuni ex LTA, i candidati appartenenti alla lista che ottiene il maggior numero di voti espressi in termini di quote di partecipazione all'A.C.I..
5. Nel caso in cui i Comuni ex S.A. non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente articolo 9.2 (ii), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole:
 - a) possono presentare liste di candidati i Soci che congiuntamente, rappresentino almeno il 15% delle quote di partecipazione all'A.C.I.;
 - b) ciascuna lista deve contenere un rappresentante dei comuni con le maggiori quote di partecipazione all'A.C.I. e un rappresentante dei comuni con minori quote di partecipazione all'A.C.I. in modo da garantire la rappresentanza prevista al precedente articolo 9.2 (ii), nonché la rappresentanza di entrambi i generi;
 - c) le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
 - d) ogni Comune socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

- e) ciascun Socio può votare per una sola lista;
 - f) unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di clausole di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
 - g) in esito alla votazione risulteranno designati, per i Comuni soci ex S.A., i candidati appartenenti alla lista che ottiene il maggior numero di voti espressi in termini di quote di partecipazione all'A.C.I..
6. In esito alle designazioni emerse ai sensi dei precedenti punti del presente articolo, verrà predisposta la lista congiunta e unica dei candidati alla nomina ad amministratore. A seguito della nomina a membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea della società, gli stessi membri provvederanno ad eleggere al loro interno, in sede di prima convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente della Società, che dovranno appartenere, indifferentemente, uno al gruppo di membri di lista di cui al punto 2 (i) e l'altro al gruppo di cui al punto 2 (ii) del presente articolo.
 7. Ove i Comuni associati non siano riusciti a concordare in tempo utile sulle designazioni, ai sensi dei precedenti punti del presente articolo, l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale sarà riconvocata entro un mese per decidere sulla stessa agenda.
 8. La sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato deve rispettare i criteri di designazione sopra indicati e l'equilibrio tra i generi stabilito dalla normativa vigente.
 9. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.

Art. 10 - Obblighi e garanzie

1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte della Società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di ciascuno degli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.
3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di

Coordinamento Intercomunale proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della Società, dei servizi pubblici locali.

4. Tutti gli Enti aderenti alla presente Convenzione, per quanto in loro potere, si impegnano a promuovere politiche sociali di contenimento delle tariffe e per l'ammmodernamento e completamento delle infrastrutture idriche di competenza, ai fini della protezione della salute e dell'ambiente a favore delle generazioni presenti e future, senza seguire mere logiche di ritorno economico. Inoltre tutti gli Enti aderenti alla presente si impegnano a promuovere e mantenere politiche atte a garantire tariffe agevolate per i comuni montani compatibilmente e coerentemente con la normativa vigente.

Art. 11 - Recesso

1. La perdita della qualità di socio della Società determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

Art. 12 - Rapporti finanziari tra Enti locali

1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 11 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri enti locali convenzionati e con la Società.
2. Gli Enti locali restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, e dei danni eventualmente derivanti agli Enti locali associati e alla Società in dipendenza di tale recesso (incluso il caso di revoca dell'affidamento da essa dipendente).

Art. 13 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente, al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

Art. 14 - Adesioni di nuovi Enti locali alla Convenzione

1. E' necessaria l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla

conclusione della stessa, da parte degli Enti locali che acquisiscano partecipazioni della Società.

2. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
3. La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti locali firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.
















(allegato B)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE (A.C.I.)

	Comune	Quote di partecipazione	Percentuale di quote di partecipazione
1	San Michele al Tagliamento	14.370	14,370%
2	Portogruaro	8.729	8,729%
3	Sacile	5.253	5,253%
4	Cordenons	4.853	4,853%
5	Azzano Decimo	4.445	4,445%
6	Porcia	4.354	4,354%
7	San Stino di Livenza	4.276	4,276%
8	Maniago	4.142	4,142%
9	Fontanafredda	3.980	3,980%
10	Concordia Sagittaria	3.724	3,724%
11	Brugnera	3.583	3,583%
12	Prata di Pordenone	3.454	3,454%
13	Pasiano di Pordenone	2.868	2,868%
14	Fossalta di Portogruaro	2.827	2,827%
15	San Vito al Tagliamento	2.346	2,346%
16	Chions	2.199	2,199%
17	Pramaggiore	2.197	2,197%
18	Annone Veneto	2.064	2,064%
19	Sesto al Reghena	1.817	1,817%
20	Pravisdomini	1.801	1,801%
21	Cinto Caomaggiore	1.767	1,767%
22	Meduna di Livenza	1.720	1,720%
23	Gruaro	1.615	1,615%
24	Fiume Veneto	1.359	1,359%
25	Teglio Veneto	1.307	1,307%
26	Casarsa della Delizia	1.065	1,065%
27	San Quirino	1.033	1,033%
28	Cordovado	1.009	1,009%
29	Zoppola	836	0,836%
30	San Giorgio della Richinvelda	744	0,744%
31	Valvasone Arzene	636	0,636%
32	Caorle	547	0,547%
33	Meduno	431	0,431%
34	Fanna	430	0,430%
35	Cavasso nuovo	417	0,417%
36	Vajont	410	0,410%
37	Vivaro	386	0,386%
38	Frisanco	288	0,288%
39	Tramonti di Sotto	249	0,249%
40	Tramonti di Sopra	236	0,236%
41	San Martino al Tagliamento	233	0,233%
	TOTALE	100.000	100,000%




















ASSEMBLEA COORDINAMENTO INTERCOMUNALE (A.C.I.) DEL 18 GENNAIO 2018








Sottoscrizione Convenzione art. 30 D. Lgs. N. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i soci di livenza tagliamento acque spa

SOCI		FIRMA
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	SINDACO PASQUALINO CODOGNOTTO	
COMUNE DI PORTOGRUARO	DELEGATO Assessore ANGELO MORSANUTO	
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	SINDACO MATTEO CAPPELLETTO	
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	SINDACO CALUDIO ODORICO	
COMUNE DI AZZANO DECIMO	SINDACO MARCO PUTTO	
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO	SINDACO NATALE SIDRAN	
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	SINDACO EDI PICCININ	
COMUNE DI ANNONE VENETO	SINDACO ADA TOFFOLON	
COMUNE DI PRAMAGGIORE	SINDACO FAUSTO PIVETTA	
COMUNE DI CHIONS	SINDACO RENATO SANTIN	
COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	SINDACO GIANLUCA FALCOMER	
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA	VICE SINDACO ILARIO MOSCHETTA	
COMUNE DI PRAVISMOMINI	SINDACO DAVIDE ANDRETTA	
COMUNE DI GRUARO	SINDACO GIACOMO GASPAROTTO	
COMUNE DI SESTO AL REGHENA	SINDACO MARCELLO DEL ZOTTO SINDACO AS. V. V. GIUSEPPE	

23/9/19
16/12/2019

10/12/2019

COMUNE DI TEGLIO VENETO	VICE SINDACO MAURIZIO VERSPOLATO	
COMUNE DI PORCIA	SINDACO GIUSEPPE GAJARIN	
COMUNE DI CORDENONS	SINDACO ANDREA DELLE VEDOVE	
COMUNE DI FONTANAFREDDA	SINDACO MICHELE PEGOLO	
COMUNE DI SACLE	SINDACO ROBERTO CERAOLO	
COMUNE DI BRUGNERA	SINDACO IVO MORAS	
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE	DELEGATO ASSESSORE YURI ROS	
COMUNE DI MANIAGO	DELEGATO ASS. LUCIO SABADIN	
COMUNE DI CORDOVADO	DELEGATO ASS. WALTER MARZIN	
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	SINDACO ANTONIO DI BISCEGLIE	
COMUNE DI CAORLE	SINDACO LUCIANO STRIULI	
COMUNE DI SAN QUIRINO	SINDACO GIANNI GIUGOVAZ	
COMUNE DI CAVASSO NUOVO	SINDACO SILVANO ROMANIN SINDACO EMANUELE ZANON	
COMUNE DI FANNA	SINDACO DEMIS BOTTECCHIA	
COMUNE DI FRISANCO	SINDACO SANDRO ROVEDO	
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO	SINDACO GIAMPAOLO BIDOLI	
COMUNE DI TRAMONTI SI SOPRA	SINDACO GIACOMO URBAN	
COMUNE DI VAJONT	VICE SINDACO KEVIN CONSIDINE	
COMUNE DI MEDUNO	SINDACO ORESTE VANIN	


COMUNE DI VIVARO	DELEGATO ASS. ALESSANDRO FERLUGA	
COMUNE DI FIUME VENETO	JESSICA CANTON SINDACO CHRISTIAN VACCHER	 6/10/2019
COMUNE DI ZOPPOLA	SINDACO FRANCESCA PAPAIS	
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	VICE SINDACO GIULIA VOLPATTI	
COMUNE DI VALVASONE ARZENE	SINDACO MARKUS MAURMAIR	
COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	VICE SINDACO FULVIO TRUANT	
COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA	SINDACO LAVINIA CLAROTTO	

ANNOTAZIONE in data 12/03/2021

Con Atto di cessione di azioni di data 22/12/2020 a rogito notaio Giovanni Pascatti, Rep. n. 163102 registrato a Pordenone il 23/12/2020 n. 17246, il Comune di Sesto al Reghena (PN) ha ceduto al Comune di Morsano al Tagliamento (PN) n. 180 (centotanta) azioni del capitale sociale di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di € 18.000.000,00 interamente versato e suddiviso in numero 18.000.000 (diciottomilioni) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Di conseguenza, l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) in data 11/03/2021 ha deliberato l'attribuzione delle quote di partecipazione in A.C.I. al nuovo socio Comune di Morsano al Tagliamento.

Ai sensi dell'Art. 14 della 'Convenzione': Adesione di nuovi Enti locali alla Convenzione: La Presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti Locali firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO	SINDACO GIUSEPPE MASCHERIN		Data sottoscrizione 20/04/2021
----------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------

Giusta Deliberazione Consiglio Comunale Morsano al Tagliamento N. 35 Anno 2020

ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE (A.C.I.)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI SOCI

a seguito adesione in data 20/04/2021 del nuovo socio Comune di Morsano al Tagliamento,
giusta Deliberazione dell'A.C.I. del 11.03.2021

	Comune	Quote di partecipazione	Percentuale di quote di partecipazione
1	San Michele al Tagliamento	14.370	14,370%
2	Portogruaro	8.729	8,729%
3	Sacile	5.253	5,253%
4	Cordenons	4.853	4,853%
5	Azzano Decimo	4.389	4,389%
6	Porcia	4.354	4,354%
7	San Stino di Livenza	4.276	4,276%
8	Maniago	4.142	4,142%
9	Fontanafredda	3.980	3,980%
10	Concordia Sagittaria	3.724	3,724%
11	Brugnera	3.583	3,583%
12	Prata di Pordenone	3.454	3,454%
13	Pasiano di Pordenone	2.832	2,832%
14	Fossalta di Portogruaro	2.827	2,827%
15	San Vito al Tagliamento	2.316	2,316%
16	Chions	2.171	2,171%
17	Pramaggiore	2.197	2,197%
18	Annone Veneto	2.064	2,064%
19	Sesto al Reghena	1.794	1,794%
20	Pravissdomini	1.778	1,778%
21	Cinto Caomaggiore	1.767	1,767%
22	Meduna di Livenza	1.720	1,720%
23	Gruaro	1.615	1,615%
24	Fiume Veneto	1.342	1,342%
25	Teglio Veneto	1.307	1,307%
26	Casarsa della Delizia	1.051	1,051%
27	San Quirino	1.033	1,033%
28	Cordovado	996	0,996%
29	Zoppola	825	0,825%
30	San Giorgio della Richinvelda	735	0,735%
31	Valvasone Arzene	628	0,628%
32	Caorle	547	0,547%
33	Meduno	431	0,431%
34	Fanna	430	0,430%
35	Cavasso nuovo	417	0,417%
36	Vajont	410	0,410%
37	Vivaro	386	0,386%
38	Frisanco	288	0,288%
39	Morsano al Tagliamento	271	0,271%
40	Tramonti di Sotto	249	0,249%
41	Tramonti di Sopra	236	0,236%
42	San Martino al Tagliamento	230	0,230%
	TOTALE	100.000	100,000%